



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N.
Data di registrazione

163
02/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E NELLE AREE PEDONALI (A.P.) DEL COMUNE DI LECCE E DI QUANTO CONTENUTO NELLE DELIBERE DI G.M. N. 376 DEL 15.12.2020 E N. 14 DEL 21.01.2021

Settore Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica

Premesso che:

La pianificazione della mobilità rappresenta uno dei primi obiettivi dell'attuale amministrazione che si prefigge di perseguirlo in maniera assidua e puntuale.

L'Amministrazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30.07.2020 ha approvato il nuovo "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del Comune di Lecce".

Successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 376 del 15.12.2020 tra le altre cose ha stabilito di:

- confermare la Zona a Traffico Limitato del centro storico della città di Lecce denominata "Z.T.L. CENTRO STORICO", comprendente le piazze e le strade situate all'interno del perimetro formato dalle seguenti strade: via XXV Luglio, viale Marconi, viale Lo Re, via Duca degli Abruzzi, viale Gallipoli, via Adua, via Manifattura dei Tabacchi, piazza Arco di Trionfo, via Calasso, viale De Pietro, secondo l'elaborato tecnico allegato;
- confermare la validità H24 e 7 giorni su 7 della ZTL permanente già esistente;
- confermare le Aree Pedonali già esistenti, rientranti nel perimetro della "Z.T.L. CENTRO STORICO";
- approvare le seguenti fasce orarie di libero accesso veicolare alla ZTL variabile per il transito dai varchi elettronici e lungo alcune arterie viarie principali del centro storico: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione di tutte le domeniche ed i giorni festivi;
- approvare l'elenco delle tariffe allegato alla presente delibera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del comune di Lecce;
- equiparare la durata massima delle autorizzazioni per le diverse categorie di aventi diritto ad anni due;
 - considerare tutta l'area del Centro Storico quale "Zona 30" e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di "sensi unici eccetto

bici” intendendo come tali le strade a senso unico per i veicoli a motore che possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette;

- dare mandato al dirigente del CDR XIII di porre in atto tutte le azioni organizzative necessarie per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento comunale e di redigere la necessaria ordinanza dirigenziale.

Il suddetto regolamento si compone di n. 25 articoli in cui sono elencate le tipologie di autorizzazione che possono essere rilasciate a seconda dei requisiti.

Tutti gli articoli riportano le regole da seguire per ottenere l'autorizzazione. La procedura sarà effettuata totalmente on-line poiché gli utenti collegandosi al sito del Comune di Lecce potranno compilare lo stampato necessario ed inviarlo, unitamente alla documentazione richiesta, al Settore Mobilità che dopo averlo vagliato potrà rilasciare la dovuta autorizzazione.

Per tale motivo sono stati redatti dal Settore Mobilità degli stampati che si potranno reperire sul sito del Comune di Lecce e che vengono allegati alla presente ordinanza per farne parte sostanziale.

In generale gli stampati riportano il nome e cognome del dichiarante, i requisiti di cui lo stesso è in possesso, gli estremi del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione e l'elenco degli allegati che provano la validità dei requisiti dichiarati.

L'utente invierà, sempre telematicamente al Settore Mobilità, tutto quanto innanzi detto. Gli uffici del Settore, se non riscontreranno anomalie nella documentazione fornita, invieranno all'indirizzo di posta elettronica annotato dal dichiarante il contrassegno da esporre sul cruscotto dell'autoveicolo, che viene allegato in fac-simile alla presente e di cui forma parte integrante.

Al fine di puntualizzare ed esplicitare al meglio alcuni passaggi che potrebbero risultare poco chiari, si evidenzia che nella scheda modulo di richiesta riguardante le autorizzazioni tipo LOG-logistica urbana – art. 11, è stato precisato che per la tipologia di contrassegno LOG-D la fascia oraria giornaliera dovrà essere esplicitata dal richiedente sia per i giorni feriali che per quelli festivi.

Per la richiesta di autorizzazioni tipo OCC (accessi occasionali) di cui all'art. 15 si precisa che la durata dell'autorizzazione per eventuali allestimenti-organizzazioni di manifestazioni ed eventi autorizzati sarà pari a 24 ore (dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dello stesso giorno). Per i matrimoni che si svolgeranno all'interno della Z.T.L. la durata dell'autorizzazione sarà dalle ore 07,00 del mattino e fino alle 21,00. Per l'accompagnamento degli alunni delle scuole site nella Z.T.L., nei giorni del calendario scolastico, la fascia autorizzabile per chi ne dovesse fare richiesta sarà dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Sempre per quanto riguarda l'art. 15, con Delibera n. 14 del 21.01.2021 è stata variata la tariffa che deve essere pagata da tutti coloro che per esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente motivate devono transitare nella Z.T.L. al di fuori degli orari consentiti ad esclusione di coloro che si recano presso il proprio medico curante o farmacie con sede in Centro Storico.

Al fine di ottenere l'autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda l'attestazione di versamento variabile come importo, a seconda del tipo di autorizzazione, da versarsi sul c.c.p. n. 001032070029 intestato a “Comune di Lecce rilascio permessi Z.T.L.” o con bonifico utilizzando l'IBAN IT52V0760116000001032070029 indicando nella causale la targa del veicolo. Il tariffario, approvato con Delibera di G.M. n. 14 del 21.01.2021, viene allegato alla presente anch'esso per farne parte integrante e sostanziale.

Allo stato attuale, in considerazione della pandemia da COVID-19 e della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, vi è la necessità di aggiungere tra i mezzi da autorizzare senza restrizioni anche gli autoveicoli della Protezione Civile intestati alle associazioni o ai loro responsabili. Pertanto, almeno fino al periodo di vigenza dello stato di emergenza che scadrà il 30 aprile 2021, tali autoveicoli saranno autorizzati e rientreranno tra quelli citati nell'art. 17.

In data 23.01.2020 la G.C. ha approvato il “*progetto di implementazione del sistema di rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato del Centro Storico della città*” con il quale sostanzialmente è stato deciso di collocare sui varchi di accesso nuove telecamere per l’individuazione dei non autorizzati.

Successivamente le vecchie telecamere che furono installate in seguito all’approvazione della delibera di giunta comunale n. 351 del 29/4/2010 e dell’ordinanza n. 516 del 29.04.2010 (autorizzazione ministeriale del 12/12/2006 prot. n. 60697), sono state sostituite con 8 di nuova generazione tutte autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre in un prossimo futuro ne saranno installate altre 12 che così andranno a coprire totalmente i varchi di accesso. A tutela e protezione dei cittadini e della ZTL esistente sono stati installati nuovi pannelli “bilingue” su tutti i varchi attualmente monitorati.

In virtù di quanto innanzi esposto si rende ora necessario applicare la nuova disciplina del Regolamento alla ZTL del centro storico, confermandone la perimetrazione attuale e modificando la fasce orarie di accesso della ZTL variabile attualmente in vigore.

Pertanto per la modifica delle fasce orarie di libero accesso veicolare alla ZTL variabile di cui al punto precedente, l’indirizzo pervenuto da parte dell’Amministrazione Comunale indica quella compresa tra le ore 10,00 e le ore 13,00 e quella tra le ore 16,00 e le ore 19,00 con inibizione all’ingresso libero per tutte le domeniche ed i giorni festivi.

In considerazione di quanto detto al punto precedente si rende necessaria anche la rimodulazione degli orari di sosta tariffata sugli stalli all'interno della Z.T.L. del Centro Storico.

Ai sensi dell’articolo 25 del nuovo regolamento tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore dello stesso devono essere ripresentate secondo il dettame previsto dalle nuove norme. Inoltre il Settore Mobilità provvederà ad adeguare la segnaletica esistente con i nuovi orari di accesso alla Z.T.L..

TANTO PREMESSO

RITENUTO di dover attuare quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 15.12.2020 e dalla n. 14 del 21.01.2021 e quanto contenuto nel nuovo Regolamento innanzi detto;

VISTO l’art.7 del vigente C.d.S., approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma3°, lettera h.

ORDINA

A far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio della presente Ordinanza, per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l’adozione:

- di tutti i provvedimenti previsti dal nuovo “Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato del Centro Storico cittadino” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.07.2020, allegato alla presente e facente parte integrante della stessa;
- di tutto quanto contenuto nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 376 del 15.12.2020 e n. 14 del 21.01.2021.

Fino al 30 aprile 2021 tutti i possessori di autorizzazioni valide e con scadenza successiva al termine innanzi detto, potranno rinnovare le stesse secondo le procedure contenute nel nuovo regolamento avendone i requisiti richiesti. In caso contrario a partire dall' 1 maggio 2021 le vecchie autorizzazioni decadranno.

La conferma della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico della città di Lecce denominata “Z.T.L. CENTRO STORICO”, comprendente le piazze e le strade situate all’interno del perimetro formato dalle seguenti strade: via XXV luglio, viale Marconi, viale Lo Re, via Duca degli Abruzzi,

viale Gallipoli, via Adua, via Manifattura dei Tabacchi, piazza Arco di Trionfo, via Calasso, viale De Pietro, secondo l'elaborato tecnico allegato.

La conferma della validità H24 e 7 giorni su 7 della ZTL permanente già esistente.

La conferma delle Aree Pedonali già esistenti, rientranti nel perimetro della "Z.T.L. CENTRO STORICO".

L'attuazione a partire dall' 1 maggio 2021 delle seguenti fasce orarie di libero accesso veicolare alla ZTL variabile per il transito dai varchi elettronici e lungo alcune arterie viarie principali del centro storico:

- dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali;
- durante le domeniche ed i giorni festivi a partire dalle ore 19,00 del giorno precedente e fino alle ore 10,00 del giorno successivo, non è consentito l'ingresso alla Z.T.L. a tutti i non autorizzati;

L'attuazione a partire dall' 1 maggio 2021 dei seguenti orari di accesso alla Z.T.L. per le seguenti autorizzazioni tipo OCC (accessi occasionali) di cui all'art. 15:

- per esigenze eccezionali e/o urgenti, il permesso sarà pari a 24 ore (dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dello stesso giorno);
- per allestimenti-organizzazioni di manifestazioni ed eventi autorizzati, il permesso sarà pari a 24 ore (dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dello stesso giorno);
- Per i matrimoni che si svolgeranno all'interno della Z.T.L. la durata dell'autorizzazione sarà dalle ore 07,00 del mattino e fino alle 21,00.
- Per l'accompagnamento degli alunni delle scuole site nella Z.T.L., nei giorni del calendario scolastico, la fascia autorizzabile per chi ne dovesse fare richiesta sarà dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

l'aggiornamento entro il 30 aprile 2021 della segnaletica di accesso alla Z.T.L. mediante l'apposizione dei nuovi orari di ingresso citati al punto precedente;

l'attuazione a partire dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della presente Ordinanza, dell'elenco delle tariffe allegato al presente atto, per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del comune di Lecce;

che la durata massima delle autorizzazioni per le diverse categorie di aventi diritto sia pari ad anni due così come stabilito nelle D.G.M. n. 376 del 15.12.2020 e n. 14 del 21.01.2021;

a partire dall' 1 maggio 2021 la modifica degli orari di sosta tariffata sugli stalli all'interno della Z.T.L. del Centro Storico a pagamento, così come segue:

- dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 16:00 alle ore 18:30;

l'istituzione in tutta l'area del Centro Storico della "Zona 30" e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di "sensi unici eccetto bici" intendendo come tali le strade a senso unico per i veicoli a motore che possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette;

che tutti gli autoveicoli della Protezione Civile possano transitare e sostare all'interno della Z.T.L. e delle A.P. durante tutto l'arco della giornata per le necessità di servizio, fino al 30 aprile 2021 data di cessazione dello stato di emergenza per COVID, fermo restando che tali mezzi dovranno riportare i loghi dell'Associazione di appartenenza e dovranno essere intestati ad un responsabile della stessa;

la pubblicazione della presente ordinanza e di tutti gli atti allegati, sul sito del Comune di Lecce nella sezione Mobilità e Trasporti, al fine di dare la dovuta conoscenza a tutti i cittadini e fornire le

regole e gli stampati da utilizzare per la richiesta di nuove autorizzazioni o per la conferma di quelle già vigenti.

AVVERTE

La disciplina della presente ordinanza sarà resa nota mediante l'attivazione della prescritta segnaletica stradale e resa giuridicamente operante tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lecce.

I contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli organi di controllo, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Mobilità del Comune di Lecce, Arch. Fernando Dr. BONOCUORE.

Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe, precedenti ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.

Dirigente
Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)